

N. R.G. 2024/21303



## TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

Sezione Specializzata in Materia di Impresa

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **21303/2024** promosso da:

*Parte\_1*

con gli avv.ti Iacoviello Monica e Frigerio Alessandra

RICORRENTE

contro

*Controparte\_1*

con gli avv.ti. Bettoli Federica, Speranzin Marco, Tambasco Domenico, Cattaneo Andrea

RESISTENTE

Il Giudice dott. Maddalena Bassi,  
ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

*Parte\_1* ha proposto ricorso ex art. 671 c.p.c. chiedendo di essere autorizzata a procedere, anche *inaudita altera parte*, al sequestro conservativo nei confronti di

*Controparte\_1* fino alla concorrenza dell'importo di € 1.191.960,63.

Deduceva *Pt\_1* di aver promosso con Istanza di nomina di Arbitro Unico e contestuale domanda di arbitrato, notificata in data 26 aprile 2024, azione sociale di responsabilità ex artt. 2392, 2393 e 2396 c.c. nei confronti del *CP\_1* già Direttore Generale di *Parte* dal 2009 al 10 agosto 2023, ed amministratore, con diverse procure operative, dal 27 aprile 2012 al 5 maggio 2014 e dal 15 dicembre 2022 al 10 agosto 2023, essendo emerso, a seguito di verifiche interne, che il *CP\_1* aveva posto in essere una serie di irregolarità riferibili al suo operato quale amministratore e direttore generale di *Pt\_1* che integravano violazione del dovere di fedeltà e del divieto di agire in concorrenza e in conflitto di interessi con la società diretta ed



amministrata, nonché violazione degli obblighi di diligenza, del dovere di informazione e di corretta amministrazione.

Deduceva di aver proceduto nel luglio / agosto 2023 a licenziare il **CP\_1** ai sensi dell'art. 2119 c.c. e a revocarlo per giusta causa dalla carica di amministratore e Direttore Generale.

In particolare, parte ricorrente addebitava al resistente:

- di essersi adoperato per favorire ingiustificatamente l'attività del LAB2020, a favore delle società Promolens Italia srl e Prestige srl, sia addossandone i costi operativi e di investimento a **Parte** sia corrispondendo immotivate somme di danaro o, ancora, evitando di chiedere il pagamento di quanto altrimenti dovuto, il tutto a discapito degli interessi della società amministrata;
- di aver tentato di implementare a partire dal 2023 il progetto "Vistastar" o "LTL2" al fine di realizzare un nuovo business autonomo rispetto a LTL destinato alla vendita al dettaglio di occhiali finiti e montature, esorbitando dai poteri di amministrazione e gestione conferitigli ed utilizzando le risorse economiche, umane ed il *know how* di **Parte**

Sotto il profilo del *fumus boni iuris* parte ricorrente allegava che il **CP\_1** aveva agito in conflitto di interessi e in violazione del divieto di agire in concorrenza e del dovere di fedeltà, rendendosi inadempiente ai doveri inerenti la carica e deduceva che a causa di tali condotte era derivato alla società un danno, quantificato in € 1.191.960,63.

Sotto il profilo del *periculum in mora* allegava l'insufficienza del patrimonio del **CP\_1** a garantire il credito risarcitorio della società e deduceva che il resistente aveva già posto in essere condotte distrattive del proprio patrimonio, attraverso la progressiva dismissione delle azioni detenute in EssilorLuxottica.

Con decreto reso *inaudita altera parte* **Pt\_1** veniva autorizzata a procedere a sequestro conservativo sui beni mobili, immobili e crediti di **Controparte\_1** fino alla concorrenza della somma di € 734.263.

Si costituiva il resistente eccependo in via preliminare l'incompetenza del tribunale adito in favore del Tribunale di Trieste – Sezione Specializzata in materia di imprese e nel merito l'infondatezza della richiesta di sequestro conservativo e deducendo



sotto il profilo del *periculum in mora* che parte ricorrente aveva dato una rappresentazione volutamente inveritiera della situazione patrimoniale del resistente al solo fine di ottenere un provvedimento *inaudita alra parte*.

\*\*\*

In via preliminare va affermata la competenza del Tribunale adito a conoscere della presente istanza cautelare ai sensi dell'art. 669 quinquies cpc, disposizione che nella sua attuale formulazione prevede che “*Se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è compromessa in arbitri anche non rituali o se è pendente il giudizio arbitrale, la domanda si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito, salvo quanto disposto dall'articolo 818, primo comma*”. L'art. 3, comma 52 d.lgs. 10 ottobre, 2022, n. 149 ha infatti modificato l'art. 818 cpc introducendo l'attribuzione di poteri cautelari agli arbitri, laddove, invece, la previgente formulazione dell'art. 818 cpc non consentiva agli arbitri di concedere sequestri né altri provvedimenti cautelari.

Alla luce di quanto indicato all'art. 1, comma 15°, lettera c), l. 26 novembre 2021, n. 206 della legge delega e tenuto altresì conto del fatto che l'arbitrato irrituale ha natura solo negoziale, il nuovo art. 818 cpc va interpretato nel senso che la facoltà di concedere provvedimenti cautelari possa essere attribuita ai soli arbitri rituali.

Inoltre, il nuovo assetto normativo riconosce il potere cautelare agli arbitri rituali unicamente qualora vi sia una espressa volontà delle parti in tal senso, che deve formare oggetto di una pattuizione ulteriore rispetto a quella di deferire agli arbitri la risoluzione del merito della controversia.

Ciò posto, nella fattispecie non trova applicazione l'art. 818 cpc sia perché all'art. 30 dello Statuto LTL è prevista una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, sia perché difetta l'espressa previsione di attribuzione del potere agli arbitri di concedere misure cautelari, ulteriore rispetto alla previsione della compromissione in arbitri delle controversie aventi ad oggetto i rapporti sociali.

Né può trovare applicazione l'art. 31 dello Statuto ai sensi del quale “*Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia assoggettabile ad arbitrato, è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale*”, tenuto conto della inderogabilità per accordo delle parti della competenza per territorio nei giudizi cautelari ai sensi dell'art. 28 cpc.



Va, inoltre, esclusa l'applicabilità del criterio di competenza di cui all'art. 23 cpc, poiché come affermato dalla giurisprudenza *“il foro speciale previsto dall'art. 23 c.p.c., si riferisce esclusivamente alle cause fra soci, aventi ad oggetto controversia che abbia a suo fondamento questione che attenga direttamente o indirettamente al rapporto sociale”* (Cass. 2318/2006).

\*\*\*

Nel merito, va osservato che la concessione del sequestro conservativo presuppone in primo luogo la sussistenza della prova del credito e quindi, nello specifico, la ragionevole probabilità di accoglimento delle domande di risarcimento del danno, che tenga conto di una delibazione positiva in ordine alla sussistenza del *fumus* dell'azione di responsabilità esercitata da *Parte* ai sensi degli artt. 2392, 2393 e 2396 cpc in relazione alla carica sia di amministratore sia di direttore generale ricoperta dal *CP\_1* all'interno della società.

In punto di diritto va osservato che l'azione sociale di responsabilità nei confronti del direttore generale di una società di capitali che, conformemente allo statuto, agisca nell'ambito delle deleghe conferitegli dal consiglio di amministrazione, non si differenzia da quella avverso un amministratore esecutivo (Cass.12108/2020) e che l'azione di responsabilità sociale promossa contro gli amministratori di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l'attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi. Sul convenuto incombe, invece, l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti (Cass. 2975/2020).

Ai fini della risarcibilità del preteso danno, l'attore, oltre ad allegare, in modo specifico, l'inadempimento dell'amministratore, deve anche allegare e provare l'esistenza di un danno concreto al patrimonio sociale e la riconducibilità del danno al fatto dell'amministratore inadempiente, quand'anche cessato dall'incarico: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un *quid pluris* rispetto alla condotta asseritamente illecita o inadempiente. La società è quindi tenuta a provare la sussistenza del nesso causale tra la condotta illecita denunciata e il danno lamentato ed è altresì tenuta a dimostrare l'entità del danno stesso.



L'onere di allegazione che incombe sulla parte ricorrente assume quindi connotati e pregnanza diversi a seconda della tipologia di addebito contestato e della natura della condotta e del danno lamentato.

Ciò posto, le condotte che vengono imputate al **CP\_1** sono sostanzialmente due:

- (i) l'aver consentito l'insediamento di un laboratorio specializzato nella lavorazione delle lenti da ricetta (LAB2020) all'interno dello stabilimento di **Parte** e nell'essersi adoperato per favorire ingiustificatamente le società afferenti a detto progetto, ossia Promolens Italia srl e Prestige srl, addossando a **Parte** i costi operativi e di investimento e corrispondendo alle predette società ingiustificate somme di denaro;
- (ii) l'aver ideato il progetto "Vistastar" o LTL2 attuando condotte "volte a realizzare un preordinato piano di sottrazione del *know-how*, dei dipendenti e dei clienti di **Parte** per poi trasferirli a una società concorrente".

In particolare, allega parte ricorrente che il LAB2020 "*seppur presentato dal resistente come un'eccellente opportunità di business per **Parte**, in realtà è stato il mezzo (che il dott. **CP\_1** governava come se ne fosse l'amministratore) attraverso cui il medesimo dott. **CP\_1** ha cercato di creare un'organizzazione autonoma e parallela a **Parte**, dallo stesso autonomamente gestita e dalla quale avrebbe profittato, per distribuire sul mercato occhiali finiti, il tutto a spese di **Parte***" (pag. 7 ricorso).

Con la prima censura viene pertanto addebitata al **CP\_1** la violazione del dovere di diligenza per aver gestito la società in conflitto di interessi; con la seconda, la violazione del divieto di agire in concorrenza e del dovere di fedeltà.

Secondo la prospettazione di parte ricorrente il conflitto di interessi andrebbe ravvisato nel fatto che il LAB2020 avrebbe ingiustificatamente avvantaggiato Prestige, società di cui, all'epoca, era socio al 50% **Controparte\_2** amico di lunga data del **CP\_1** e di cui il **CP\_1** sarebbe stato in sostanza amministratore di fatto (nonché socio occulto, come allegato da **Parte** nell'istanza di nomina di arbitro unico).

Tali allegazioni, oltre ad essere generiche, non avendo la ricorrente precisato in che termini il **CP\_1** si sarebbe ingerito nell'amministrazione di Prestige, esercitando i poteri tipici inerenti alla qualifica, non risultano nemmeno dimostrate, non potendosi trarre agevolmente dalla copiosa documentazione versata in atti da LTL



la prova della sussistenza di cointeressenze in capo al **CP\_1** né la prova dei pretesi fini extrasociali da questi perseguiti con il LAB2020, né del preteso danno subito da **Parte** che dovrà eventualmente formare oggetto di indagine tecnica, il cui espletamento è incompatibile con i tempi e la sommarietà propri del giudizio cautelare.

Parte ricorrente pretende, infatti, di dimostrare il conflitto di interessi sulla base di una serie di vantaggi che Promolens Italia e Prestige avrebbero ritratto dal LAB2020 grazie all'apporto del **CP\_1** il quale avrebbe: (i) negoziato e stipulato un contratto di outsourcing gravemente penalizzante per LTL; (ii) dato disposizione affinché **Parte** sostenesse costi per oltre 525.000 € in relazione alla realizzazione, ampliamento e manutenzione di LAB2020 fornendo giustificazioni fittizie di detti costi al fine di eludere i controlli ; (iii) concesso a Prestige termini di pagamento estremamente favorevoli di fatto finanziandola; (iv) effettuato indebiti versamenti a favore di Promolens Italia e di Prestige al fine di coprire i costi operativi di dette società, facendoli figurare come bonus commerciali a clienti; (v) utilizzato consulenti e dipendenti di LTL per eseguire attività esclusivamente in favore di Prestige; (vi) fatto in modo che **Parte** aumentasse significativamente la quota di produzione di lenti su ricetta affidata a Prestige senza che ciò fosse giustificato da alcun vantaggio per la società ricorrente.

A riprova di ciò parte ricorrente ha riversato in atti la copiosa documentazione già agli atti del giudizio arbitrale.

L'esame di detta documentazione non consente tuttavia di determinare se effettivamente, nell'ambito del LAB2020, Prestige abbia ottenuto vantaggi indebiti e se correlativamente **Parte** abbia subito un pregiudizio patrimoniale.

Si tratta, infatti, di una notevole mole di documenti, in parte di formazione della stessa parte che intende avvalersene, quali ad esempio le tavole Excel volte a "ricostruire" i costi e le spese sostenute da **Parte** in relazione al LAB2020 , che se anche partitamente dimostrano in parte i costi sostenuti dalla società LTL per il progetto, non sono indicativi di un pregiudizio economico per la ricorrente.

Solo all'esito di una adeguata attività istruttoria mediante indagine tecnica potrà, infatti, essere stimata la congruità del canone di € 2.000 applicato per l'uso degli



spazi concessi a Prestige ovvero la congruità del listino prezzi acquisti applicato a Prestige. Inoltre solo all'esito di un approfondimento istruttorio potranno essere determinati i costi sostenuti da *Parte* per la realizzazione del laboratorio e per la realizzazione di un magazzino verticale interno in altre aree dello stabilimento, per le cd attività accessorie di imbustinamento, per il mantenimento di stock di lenti finite ovvero potrà essere accertato se *Parte* abbia sostenuto costi per formazione del personale di Prestige su indicazione di *CP\_3* e potrà essere determinata quanta forza lavoro di LTL sia stata eventualmente adibita a Prestige.

Va, peraltro, osservato che il semplice fatto di aver applicato delle condizioni vantaggiose ad un fornitore non è di per sé indicativo del perseguimento di un fine extrasociale, in contrasto con la società.

Il fatto, quindi, che il contratto di outsourcing concluso dal *CP\_1* per LTL dapprima con Promolens Italia e poi con Prestige abbia in qualche modo avvantaggiato queste ultime, oltre a non poter essere in tale sede accertato, richiedendo una valutazione tecnica di natura contabile volta a verificarne la congruità tenuto conto delle condizioni di mercato e dei prezzi generalmente applicati ai fornitori, non è di per sé solo sufficiente a far ritenere provato il dedotto conflitto di interessi, in assenza di prova sia della sussistenza di cointeressenze tra *CP\_1* e Prestige sia della anomalia e della dannosità del progetto LAB2020 per LTL.

Come recentemente osservato dalla Suprema Corte (Cass. 7279/2023) *“ove si deduca la conclusione di un contratto in conflitto di interessi, non basta che il terzo abbia un interesse diverso o anche contrario a quello della società – situazione che può porsi, di regola, per i contratti sinallagmatici, ove al vantaggio economico prodotto da una condizione contrattuale per una parte corrisponde specularmente una minore convenienza per l'altra – dovendo essere interessi fra loro incompatibili e fare difetto i presupposti per addivenire a quel regolamento contrattuale, in quanto l'accordo non risponda a nessun interesse della società e sia per essa pregiudizievole”*.

L'onere della prova incombente in capo a parte ricorrente non si esaurisce quindi nella prova dell'atto compiuto dall'amministratore, ma investe anche gli elementi di contesto dai quali è possibile dedurre che lo stesso implichi violazione del dovere di lealtà o di diligenza (cfr. Trib. Milano 24/8/201).



E detta prova manca nel caso di specie, poiché non vi sono elementi per potere ritenere dimostrato il fine extrasociale perseguito dal **CP\_1** con il progetto LAB2020.

In particolare, detta prova non potrà fondarsi sulla relazione Deloitte che è un documento che proviene dalla parte ricorrente, che intende avvalersene, le cui risultanze si basano sui dati acquisiti in esito ad indagini svolte sui dispositivi aziendali in dotazione al **CP\_1** e che dovranno essere eventualmente oggetto di analisi in contraddittorio tra le parti, previo vaglio positivo in ordine alla legittima acquisizione delle prove medesime.

Né la sussistenza di una condotta infedele del **CP\_1** la si può trarre dai “memorandum” redatti da **Per\_1** e da **Per\_2** (docc. 11 e 12). Quest’ultima si limita infatti a dare atto della concessione di dilazioni di pagamento in favore di Prestige, mentre **Per\_1** riferisce dell’intenzione del **CP\_1** di avviare l’attività Vistastar in concorrenza con **Parte** **Circostanza**, quest’ultima che appare irrilevante, alla luce del fatto che è pacifico che tale intenzione non si è mai concretizzata.

Parte ricorrente non contesta, poi, il progetto LAB2020 sotto il profilo della ragionevolezza ovvero dell’omessa valutazione da parte del **CP\_1** dei margini di rischio connessi a detto progetto, quale unico rilievo che avrebbe consentito di valutare il merito dell’operazione.

Né viene contestato che la conclusione del contratto di outsourcing, concluso dal **CP\_1** nella sua qualità di Direttore Generale, con amplissimi poteri gestori, giusta procura speciale del 5/7/2017 (doc. 3), con l’avvio del progetto LAB2020, eccedesse i suoi poteri gestori.

Detto progetto è, dunque, il risultato delle scelte discrezionali di cui è dotato l’organo gestorio e non può pertanto essere oggetto di sindacato giudiziale nel merito secondo il principio della *business judgement rule* che circoscrive la sfera di responsabilità di un amministratore esecutivo al solo limite della valutazione di ragionevolezza delle scelte, da compiersi *ex ante* secondo i parametri della diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle specifiche competenze “*tenendo conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste*”



*per una scelta di quel tipo, e della diligenza dimostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere” (Cass. 15470/2017; Cass. 12108/2020).*

All'amministratore di una società non può, infatti, essere imputato a titolo di responsabilità ex art. 2392 c.c. di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell'amministratore, non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società (Cass. 8069/2024; cfr. Cass. 6 febbraio 2023, n. 3552; Cass. 19 gennaio 2023, n. 1678; Cass. 21 dicembre 2022, n. 37440; Cass. 16 dicembre 2020, n. 28718; Cass. 22 ottobre 2020, n. 23171; Cass. 22 giugno 2017, n. 15470; Cass. 12 febbraio 2013, n. 3409; Cass. 28 aprile 1997, n. 3652)

Si ritiene, inoltre, che non sussistano nemmeno elementi per poter ritenere che il **CP\_1** abbia violato il divieto di agire in concorrenza e il dovere di fedeltà.

E' pacifico che il progetto Vistastar non è mai stato avviato, ed anzi è la stessa parte ricorrente a parlare di mera “ideazione” e ad ogni modo non appare nemmeno approssimativamente determinabile il danno che parte ricorrente afferma di aver subito sia in termini di costo del personale LTL utilizzato per lo sviluppo di detto progetto sia quanto alla circostanza – non provata - per cui la partecipazione di LTL alla fiera **Pt\_2** nel mese di giugno 2023 fosse stata voluta dal **CP\_1** quale “parte di un disegno più ampio, preordinato ad avviare il progetto Vistastar”.

La domanda non appare pertanto sorretta da un adeguato *fumus boni iuris*.

In assenza di un *fumus* della domanda risarcitoria l'istanza cautelare va rigettata, senza necessità di esaminare la fondatezza della stessa sotto il profilo del *periculum in mora*, dal momento che per potersi autorizzare a procedere a sequestro conservativo devono ricorrere entrambi i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Va pertanto revocato il decreto reso inaudita altera parte il 4/11/2024.

Ai sensi dell'art. 669 septies cpc le spese di lite sono regolate secondo soccombenza.

**P.Q.M.**

revoca il decreto del 4/11/2024;

rigetta il ricorso;



condanna parte ricorrente a rimborsare le spese di lite, che si liquidano in € 19.886 per compensi, oltre rimb.for.15%, cpa e iva.

Venezia, 13 marzo 2025

Il Giudice  
dott. Maddalena Bassi

Arbitrato in Italia